



# COMUNE DI MONTELLA

(Provincia di Avellino)

## ORDINANZA N. 32 DEL 03.05.2020

### ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

#### *IL SINDACO*

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Letto** il decreto legge del 23.02.2020 n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 che prevedono ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute adottata di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

**Viste** le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultima la n. 42 del 2 maggio 2020;

**Viste** le proprie ordinanze n. 15 del 08.03.2020, n. 19 del 10.03.2020, n. 20 del 12.03.2020, n. 21 del 17.03.2020, n. 22 del 18.03.2020, n. 25 del 24.03.2020, n. 26 del 28.03.2020, n. 27 del 2 aprile 2020 e n. 29 del 13.04.2020;

**Visti** i propri Avvisi e Comunicati del 09.03.2020, del 13.03.2020, del 22.03.2020, del 23.03.2020, del 26.03.2020, del 08.04.2020, del 20.04.2020, del 22.04.2020 e del 23.04.2020;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

1. Il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena.
3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti familiari e sociali, contattando il proprio medico curante o l'ASL territorialmente competente.
4. La sospensione delle attività presso Ludoteche, Scuole di Musica e ogni altra attività educativa e didattica fino alla data del 17 maggio 2020.
5. La chiusura della Biblioteca Comunale fino alla data del 17 maggio 2020.
6. La chiusura di teatri e musei presenti sul territorio comunale fino alla data del 17 maggio 2020.
7. La sospensione di eventi e spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico che privato fino alla data del 17 maggio 2020.
8. La chiusura delle Palestre, delle Scuole di Danza e Scuole di Ballo presenti sul territorio Comunale fino alla data del 17 maggio 2020.
9. La sospensione del mercato settimanale fino alla data del 17 maggio 2020.
10. Il divieto di accesso agli Uffici Comunali da parte dell'utenza esterna fino alla data del 17 maggio 2020. L'utente esterno potrà accedere agli Uffici Comunali, compreso l'Ufficio del Sindaco e degli Assessori, contattando preventivamente i relativi Responsabili al seguente recapito telefonico 0827 609006 oppure inoltrando apposita mail.
11. La sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, fino alla data del 17 maggio 2020.
12. La sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, fino alla data del 17 maggio 2020.
13. La sospensione delle attività di vendita ambulante di qualsiasi genere fino alla data del 17 maggio 2020.
14. La chiusura delle sale gioco, sale scommesse e circoli privati fino alla data del 17 maggio 2020.
15. La chiusura al pubblico del parco dell'A.P.S.P. "*Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco*" fino alla data del 17 maggio 2020.
16. L'accesso di parenti e visitatori a strutture residenziali per anziani è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
17. La chiusura dei parchi pubblici e delle aree gioco attrezzate fino alla data del 10 maggio 2020.
18. La sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino alla data del 17 maggio 2020.
19. La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino alla data del 17 maggio 2020.
20. Sono consentite, senza limiti di orario previsti dall'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero *on line* e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento allegato 2 all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 39 del 25 aprile 2020.



21. Fermo l'obbligo di rispetto delle previsioni di cui al citato documento allegato 2 all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 39 del 25 aprile 2020, è altresì consentita, da parte dei medesimi esercizi di cui al punto precedente, la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e nel rispetto delle seguenti ulteriori misure:

- 1) che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line;
- 2) che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all'ingresso dell'esercizio commerciale e con addetto dedicato;
- 3) che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l'adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio;
- 4) che sia assicurato l'utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l'utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale.

Gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all'utenza in auto possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure indicate ai numeri 3) e 4) e assicurando un sistema di prenotazione da remoto.

22. La sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al DPCM del 26 aprile 2020.

23. La sospensione delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al DPCM del 26 aprile 2020.

24. La sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 al DPCM del 26 aprile 2020.

25. È consentita l'attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi simili senza limiti di orario introdotti dalle ordinanze regionali vigenti sino al 3 maggio 2020 e salvo l'obbligo di osservanza delle misure precauzionali adottate con il documento allegato 2 all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 39 del 25 aprile 2020.

26. È consentito il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nei giorni del martedì e del venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

27. Fatto salvo quanto disposto al punto n. 28 della propria ordinanza n. 27 del 02.04.2020 e fino al 10 maggio 2020, è fatto obbligo per tutte le attività commerciali consentite:



- ✓ il rispetto del distanziamento interpersonale;
- ✓ garantire la pulizia e l'igiene ambientale con una frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- ✓ garantire adeguata areazione naturale e ricambio d'aria;
- ✓ garantire ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- ✓ l'utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- ✓ l'uso di guanti usa e getta nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- ✓ garantire accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
  - per locali fino a 40 mq può accedere una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori;
  - per locali di dimensioni superiori a quelli di cui al punto precedente, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- ✓ garantire adeguata informazione sul distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

28. Alle imprese presenti sul territorio comunale la cui attività produttiva non è sospesa di rispettare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sottoscritto da Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020 (vedi nota del Sindaco prot. n. 3314 del 17.03.2020).

29. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Nel caso di utilizzo di autovetture è possibile lo spostamento congiunto di due persone purché distanziate di un metro se non appartenenti al medesimo nucleo familiare. Nessuna limitazione per persone tra loro conviventi. In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
30. Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni:
- a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero, che faranno ingresso nel territorio comunale, è fatto obbligo, salvo che l'arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
    - ✓ di comunicare l'arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL di Avellino ([sep@aslavellino.it](mailto:sep@aslavellino.it)), al Comune di Montella nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;
    - ✓ di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali;
    - ✓ di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
    - ✓ di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
    - ✓ in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL di Avellino ([sep@aslavellino.it](mailto:sep@aslavellino.it)) e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione.
  - a tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all'Unità di Crisi Regionale ([tf.covid19@pec.regione.campania.it](mailto:tf.covid19@pec.regione.campania.it)), istituita con DPGRC n. 45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio comunale.
31. È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati.
32. È consentito svolgere attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art. 16 del decreto legge n. 18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona - salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall'obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d'età e le persone con patologie non compatibili con l'uso della stessa.
33. Nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle ore 8:30 è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – *ivi compresa corsa, footing o jogging* - nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.



## **INFORMA**

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).

## **DISPONE**

La presente ordinanza produce effetto dalla data del 4 maggio 2020.

## **DISPONE ALTRESÌ**

- ✓ Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online Comunale e sul sito internet del Comune di Montella: [www.comune.montella.av.it](http://www.comune.montella.av.it).
- ✓ La trasmissione della presente ordinanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, al Comando Compagnia Carabinieri di Montella, al Comando della Polizia Comunale di Montella, al Responsabile del Settore III Tecnico, al Responsabile del Settore IV Tecnico-Manutentivo – Servizio SUAP del Comune di Montella, al Competente Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino, all'Unità di Crisi della Regione Campania, al Presidente dell'A.P.S.P. "Casa di Riposo Elena e Celestino De Marco, ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di Montella.

Dalla residenza municipale lì 3 maggio 2020



Il Sindaco  
Dott. Rizieri Buonopane

